



COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 24/03/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 17:15 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Partecipa in video conferenza il consigliere Mannari Valeria, intervengono in presenza i restanti componenti:

	Pres.	Ass.
GIARI ALESSANDRO	X	
SCARPELLI LISA	X	
SALVATORI IRENE	X	
ARZILLI MARCO	X	
PALMIERI ELENA	X	
MANSANI LUCA	X	
AGOSTINI ELISA	X	
MANNARI VALERIA	X	
PANICUCCI MANOLO	X	
VETTURINI FULVIA	X	
POMPEO ROCCO	X	
TOTALE	11	0

La seduta è presieduta dal Sindaco Alessandro Giari.

Ad essa partecipa Il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Daniela Di Pietro, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni: WASESCHA EDOARDO, DEL GHIANDA LARA

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, ricordando che la discussione è stata fatta al punto 2 dell'ordine del giorno odierno.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019:

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

Verificato che i Comuni possono diversificare le aliquote nei limiti previsti dalla sopra richiamata normativa;

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote IMU di cui all'art. 1 commi 756,757 e 767 della L. n. 160/2019;

Dato atto che permane la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 dell'11/05/2020;

Visto il disposto dell'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, riferiti ad un orizzonte temporale triennale;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Dato atto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 751 della L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Ritenuto dunque, ispirandosi ai principi di equità fiscale e capacità contributiva, di confermare per l'anno 2022, le medesime aliquote previste per l'anno d'imposta precedente (eccezion fatta per la fattispecie sopra richiamata, esente per legge dal 1° gennaio 2022), nelle misure di seguito indicate:

- Aliquota di base **1,06%** per le categorie catastali **D/5** (banche ed assicurazioni), per le categorie catastali da **A/01** a **A/09**, se non locate, per la categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati), per le categorie catastali **C** e per le **aree fabbricabili**;
- Aliquota di base **0,96%** per le categorie catastali comprese nel gruppo **B** e **D** (escluso i D/10 fabbricati strumentali) e categorie catastali comprese nel gruppo **F**;
- Aliquota di base **0,90%** per le categorie catastali da **A/2** a **A/7**, per le unità immobiliari ad **uso abitativo** concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti regolarmente registrati a condizione che il conduttore vi dimori abitualmente per motivi di lavoro o vi abbia la residenza (sono escluse da questa agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle cat. A/1 – A/08 – A/09 definite classificate di lusso);
- Aliquota di base **0,80%** per le unità immobiliari ad **uso abitativo** concesse in uso gratuito a **parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale** (sono escluse da questa agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle cat. A/1 – A/08 – A/09 definite classificate di lusso);
- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze **0,5%**;
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale **0,1%**;
- Terreni agricoli **esenti**.

Dato atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento

Con voti:

- Consiglieri comunali presenti: n. 11
- Voti favorevoli: n. 8 Voti astenuti: n. 3 (Panicucci, Vetturini e Pompeo) Voti contrari: n. 0, espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 8 votanti;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto che per effetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 751 della L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

- vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
3. Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022, come segue:
 - Aliquota di base **1,06%** per le categorie catastali **D/5** (banche ed assicurazioni), per le categorie catastali da **A/01** a **A/09**, se non locate, per la categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati), per le categorie catastali **C** e per le **aree fabbricabili**;
 - Aliquota di base **0,96%** per le categorie catastali comprese nel gruppo **B** e **D** (escluso i D/10 fabbricati strumentali) e categorie catastali comprese nel gruppo **F**;
 - Aliquota di base **0,90%** per le categorie catastali da **A/2** a **A/7**, per le unità immobiliari ad **uso abitativo** concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratti regolarmente registrati a condizione che il conduttore vi dimori abitualmente per motivi di lavoro o vi abbia la residenza (sono escluse da questa agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle cat. A/1 – A/08 – A/09 definite classificate di lusso);
 - Aliquota di base **0,80%** per le unità immobiliari ad **uso abitativo** concesse in uso gratuito a **parenti in linea retta entro il 1° grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale** (sono escluse da questa agevolazione le unità immobiliari appartenenti alle cat. A/1 – A/08 – A/09 definite classificate di lusso);
 - Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze **0,5%**;
 - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale **0,1%**;
 - Terreni agricoli **esenti**.
 4. Di dare atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Con autonoma, separata e formale votazione, Consiglieri comunali presenti: n. 11 Voti favorevoli: n. 8 Voti astenuti: n. 3 (Panicucci, Vetturini e Pompeo) Voti contrari: n. 0, espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 8 votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE A
SCAVALCO
Dott.ssa Daniela Di Pietro

IL SINDACO
Alessandro Giari

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*